

## IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

**Vista** la legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958 n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**Visto** l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 n. 38 di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Visto** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

**Vista** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013 che, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**Visto** l'art. 4 della Legge n. 37/2019, che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011;

**Rilevato** come il prefato art. 4 della Legge europea n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

**Acquisito** l'orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27.04.2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della citata Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2021 n. 51, di approvazione del "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013 n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo";

**Considerato** che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, così come modificato ed integrato dal D.M. n. 51/2021, occorre approvare il piano definitivo per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 30.04.2023, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013;

**Visto** lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, Prot. n. 18400 del 23.03.2023, pubblicato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 38/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - Istituzioni di rivendita Tabacchi - Piani Semestrali e riassegnazioni - del sito istituzionale dell'Agenzia in data 24.03.2023 con il fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

**Tenuto conto** che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione del piano da pubblicare entro il 30.04.2023 sono soltanto quelle pervenute nel II° semestre 2022, relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio e che rispettino i criteri di cui all'art. 2 commi 2 e 3 del D.M. n. 51/2021, ovvero di distanza ed il rapporto rivendite/abitanti, così come riportate nello schema di piano pubblicato sopra richiamato;

**Considerato** che, non essendovi rivendite situate a distanza inferiore a metri 600 rispetto alle zone di gara costituite per le rivendite di nuova istituzione, non si è proceduto ad inviare le comunicazioni di avvio del procedimento di istituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013;

**Preso atto** che, nei termini di cui all'articolo 3, comma 6, del D. M. n. 38/2013, mediante note prot. nn. 23037, 23040 e 23044 del 12.04.2023, sono pervenute le memorie da parte della Federazione Italiana Tabaccai, esprimendo il proprio parere favorevole rispetto all'orientamento dell'Ufficio per l'istituzione delle Rivendite ordinarie nei Comuni oggetto di zone di gara;

**Verificato che**, non sono emersi elementi ostativi, ovvero sono pervenuti pareri non favorevoli alle nuove istituzioni previste nello Schema di Piano di cui alla Determinazione Prot. n. 18400 del 23.03.2023, l'Ufficio procede all'approvazione del presente piano definitivo, decorsi i 20 giorni dalla data di pubblicazione dello schema di piano;

**Ritenuto** che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie prese in considerazione per la formulazione del presente piano rispettano i principi ed i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamati e fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano la successiva assegnazione;

Tutto ciò premesso,

### **APPROVA**

ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.M. 21 febbraio 2013 n. 38, modificato ed integrato dal D.M. 12 febbraio 2021 n. 51, l'allegato piano semestrale definitivo, che forma parte integrante ed inscindibile della presente determinazione, per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza dell'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA;

### **E N E D I S P O N E**

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il Dirigente ad Interim dell'Ufficio  
Dott. Fabio Pacella

*firmato digitalmente*  
*ai sensi del D.Lgs. n. 82 / 2005 e s.m.i.*

Responsabile del Procedimento: Dott. Marco Porrati

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI - UFFICIO DEI  
MONOPOLI PER LA LOMBARDIA**

Via San Marco, 32 - 20121 MILANO

PIANO SEMESTRALE DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 6, DEL D.M.  
38/2013, INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.M.51/2021, PER L'ISTITUZIONE DI  
RIVENDITE ORDINARIE SU PROPOSTE PRESENTATE NEL SEMESTRE  
IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (SECONDO SEMESTRE 2022)

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	TIPO GARA
SOIANO DEL LAGO	BS	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE, FRAZIONI E LOCALITA' ESCLUSE	CONCORSO
RONCO BRIANTINO	MB	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE, FRAZIONI E LOCALITA' ESCLUSE	CONCORSO
SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE, FRAZIONI E LOCALITA' ESCLUSE	CONCORSO

Il Dirigente ad Interim dell'Ufficio  
Dott. Fabio Pacella

*firmato digitalmente*  
ai sensi del D.Lgs. n. 82 / 2005 e s.m.i.